

## Diritto Avanzato

### Edizioni

#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

### Compenso avvocato, credito del professionista richiesto dall'associazione professionale: va riconosciuto il privilegio ex art. 2751-bis c.c.?

*Va riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2 allorché il professionista dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione da lui svolta personalmente, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, benché formalmente richiesto dall'associazione.*

NDR: in senso conforme Cass. n. 16446 del 2017, Cass. n. 6285 del 2016, Cass. n. 17027 del 2013 e Cass. n. 22439 del 2009.

### Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.6.2018, n. 15290

...omissis...

1. L'Avv. cccccccricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Forlì del 26 giugno 2013, che, accogliendone parzialmente l'opposizione L. Fall., ex artt. 99 e 209, lo aveva ammesso al passivo della liquidazione coatta amministrativa apertasi a carico della soc. coop. C. per la complessiva somma di Euro 142.246,94, comprensivo di CPA ed IVA, dedotta l'eventuale ritenuta

d'acconto, per l'attività professionale da lui svolta in favore della menzionata società, negandogli, però, l'invocato privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2.

1.1. Resiste con controricorso, la suddetta cooperativa, proponendo ricorso incidentale, a sua volta resistito dal cccccc ha altresì depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

2. Il ricorrente principale prospetta, essenzialmente, la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2751 bis c.c., n. 2", per non essergli stato riconosciuto il privilegio previsto dalla predetta norma, e chiede, non ravvisando la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, decidersi la causa nel merito, collocando in privilegio la quota imponibile degli importi delle prestazioni professionali indicati nel provvedimento impugnato per Euro 119.341,68, ed in chirografo il credito per rivalsa IVA di Euro 28.657,86. Domanda, inoltre, l'enunciazione del principio di diritto in ordine alla questione, elusa dal tribunale nel negare quel privilegio, afferente la decorrenza del termine biennale previsto dalla citata norma: in particolare, invoca l'estensione del privilegio ai compensi dovutigli per tutti gli incarichi conclusi nell'ultimo biennio in cui aveva svolto la propria attività in favore della indicata società, anche se relativi a prestazioni iniziate anteriormente.

2.1. Il ricorso incidentale censura, invece, la mancata declaratoria del difetto di legittimazione attiva ccccc a chiedere l'insinuazione del credito suddetto, ritenendosi essa spettante all'associazione professionale "Studio legale DDD" cui il credito stesso era stato, a suo dire, conferito. Si chiede, poi, per l'ipotesi di eventuale accoglimento del primo o del secondo motivo del ricorso principale, che la causa sia rinviata al Tribunale di Forlì per il riesame dell'intera avversa pretesa.

3. Il descritto motivo di ricorso incidentale, il cui esame è logicamente prioritario, rispetto allo scrutinio del ricorso principale, è infondato.

3.1. Sul punto, il Collegio ritiene di poter integralmente condividere le osservazioni di cui alla requisitoria scritta del ccccc, il quale ha evidenziato che le esaustive argomentazioni del tribunale appaiono immuni dalle censure ad esse ascritte dalla controricorrente in merito alla violazione e falsa applicazione dell'art. 36 c.c. e ss., per avere erroneamente respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'Avv. DDD, rispetto alla pretesa azionata, in favore dello "Studio Legale DDD associazione professionale", soggetto di diritto ritualmente legittimato alla proposizione della relativa domanda ed effettivo titolare del diritto in questione.

3.1.1. Quel giudice, invece, ha correttamente rilevato come "la circostanza che tutte le note professionali siano intestate allo Studio Legale DDD "Associazione Professionale" non comporta il difetto di legittimazione ad agire del singolo professionista che, al contrario, è l'unico legittimato a richiedere il compenso al proprio cliente, anche tenuto conto del fatto che risulta documentalmente provato che tutti gli incarichi siano stati conferiti ed espletati proprio dall'Avv. DDD".

3.1.2. Deve soltanto aggiungersi che l'art. 2745 c.c., stabilisce che il privilegio è accordato dalla legge alla causa del credito, e che l'art. 2751 bis c.c., n. 2, tutela il credito nascente dalla prestazione d'opera, la quale non muta la propria natura per il solo fatto che colui che la rende ha inteso organizzare il proprio lavoro in forma associativa (cfr. Cass. n. 4486 del 2015, richiamata in motivazione, dalla più recente Cass. n. 26067 del 2017).

Il fatto, dunque, che tutti gli incarichi, come insindacabilmente accertato dal giudice di merito, siano stati conferiti ed espletati dall'Avv. DDD, e che sia stato quest'ultimo a presentare la domanda di ammissione allo stato passivo consente di poter ritenere che il credito dal medesimo oggi invocato costituisce il corrispettivo di un'attività svolta personalmente da uno solo dei professionisti associati, in via esclusiva, e sia pertanto riferito, malgrado la suddetta intestazione delle notule, a remunerazione di detta attività.

4. Venendo, quindi, all'esame del ricorso principale, il suo primo motivo si rivela fondato.

4.1. L'Avvccccccc ha dimostrato, come si è già anticipato, che il credito azionato si riferisce a prestazioni professionali svolte personalmente ed in via esclusiva. Tanto è desumibile, invero agevolmente, dal decreto impugnato, nel quale si legge (cfr. pag. 3) che "...dall'esame della copiosa documentazione prodotta, emerge chiaramente che il rapporto professionale si è svolto unicamente tra C. e l'Avv. DDD, al quale sono stati personalmente conferiti tutti gli incarichi professionali".

4.2. Pertanto, negando l'invocato privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2, il giudice a quo si è posto in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte che, invece, lo riconosce allorquando il professionista dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione da lui svolta personalmente, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, benchè formalmente richiesto dall'associazione (cfr., ex aliis, Cass. n. 16446 del 2017, in motivazione; Cass. n. 6285 del 2016; Cass. n. 17027 del 2013; Cass. n. 22439 del 2009).

4.2.1. In sostanza, il tribunale, avendo riconosciuto la personalità della prestazione, non avrebbe potuto escludere il privilegio sulla mera constatazione di non avere il ricorrente dimostrato come fosse regolata all'interno dell'associazione professionale la ripartizione dei compensi, posto che, ai fini del privilegio, secondo la riportata giurisprudenza della Suprema Corte, non rileva tanto verificare chi abbia emesso le fatture o parcelle, perchè questi compiti competono allo studio associato, ma a chi sia stato affidato l'incarico.

5. Le richieste contenute negli ulteriori due motivi di ricorso sono, invece, inammissibili perchè invocano pronunce su una questione assorbita (la concreta modalità applicativa del limite biennale di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 2), in relazione alla quale manca, dunque, la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre la questione medesima al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (cfr. Cass. n. 22095 del 2017).

6. In definitiva, il ricorso incidentale va respinto, mentre va accolto il primo motivo di quello principale, dichiarandosene inammissibili il secondo ed il terzo. Il decreto impugnato deve, conseguentemente, essere cassato con rinvio al Tribunale di Forlì, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda dell'Avv. DDD secondo i principi in precedenza riferiti, altresì provvedendo in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

7. Il rigetto del ricorso incidentale comporta, infine, che occorre dare atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico della C. soc. coop. in l.c.a., del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (applicabile *ratione temporis*, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

PQM

Rigetta il ricorso incidentale ed accoglie il primo motivo di quello principale, dichiarandone inammissibili il secondo ed il terzo. Cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Forlì, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda dell'Avv. DDD, altresì provvedendo in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della soc. coop. C., in liquidazione coatta

amministrativa, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

[www.LaNuovaProceduraCivile.com](http://www.LaNuovaProceduraCivile.com)